



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio 2 Contabilità e Finanza
Ufficio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 016 del 11.02.2009

Oggetto: Addizionale comunale all'IRPEF. Conferma aliquota di compartecipazione anno 2009.

L'anno duemilanove il giorno undici del mese di febbraio alle ore 17,30 si è riunito presso il Consiglio comunale in 1a convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

ALLODOLI TIZIANO
BALDINI ITALO
CAPPELLETTI ANGELA
CHECCUCCI LUCIANO
ERMINI GIUSEPPE
GANGEMI SALVATORE
HAGGE MARCO
LAZZERINI MARCO
MARIOTTINI MASSIMO
PALLANTI MARISA
PIERINI GIUSEPPE
SALVADORI ANDREA
SOTTANI GIULIANO
TADDEI UMBERTO (14)

Assenti: Talluri, Baldi, Vanni, Lo Paro, Migno, Bavecchi Chellini, Romano (7)

Scrutatori: Baldini, Lo Paro, Ermini

Presiede il Presidente del Consiglio Dott. SALVATORE GANGEMI

Partecipa il Segretario Generale del Comune Avv. MB Dupuis incaricato della redazione del presente verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.12 della legge 13.5.99, n.133, con il quale si istituisce, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art.1, comma 2, del suddetto D.Lgs. n.360/98 il quale dispone che "Con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art.11, comma 1, del TUIR approvato con DPR 917/86";

Visto l'art.1, comma 3, del suddetto D.Lgs. n.360/98 il quale dispone che "I Comuni possono deliberare, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.";

Dato atto che con Decreto Ministero dell'Interno del 19.12.2008 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL. per l'esercizio 2009 è stato differito al 31.3.2009;

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che questo Ente ha già deliberato l'aumento della compartecipazione all'IRPEF fino al tetto massimo dello 0,5%;

Tenuto conto che il bilancio di previsione 2009 è impostato su un rigido contenimento dei costi ma nello stesso tempo è volto a mantenere inalterato, per poter assicurare in condizioni ragionevolmente minime, il livello dei servizi già esistenti;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 2 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/2000;

Con n. 14 Consiglieri presenti e votanti, n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 4 astenuti (Sottani, Checcucci, Taddei, Baldini);

A maggioranza il Consiglio Comunale

DELIBERA

di confermare dello 0,5% l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche anche per l'anno 2009;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze